



## **OCCHIO ALL'ETICHETTA** **l'etichetta come mezzo di informazione**

**Alba – 7 giugno 2019**

**Angelo DI GIACOMO - Direttore reggente ICQRF Nord Ovest**

# AUTORITA' COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

---

- ▶ **Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2017 (Art.26)**



# Decreto prot.309 del 1 marzo 2018

---

- ▶ L'irrogazione delle sanzioni è stata delegata ai Direttori degli Uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza

**Direttore dell'ICQRF Nord Ovest**

**ICQRF Nord-Ovest – Strada Antica di Collegno n.259**

**10146 TORINO**

**PEC:icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it**

**(Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)**



## Art.27 del D.Lgs n. 231/2017

---

- ▶ Alle violazioni previste dal decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 (**diffida**) e 4 (**riduzione del 30%**) del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.



### **Art. 1, comma 3**

**Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91-convertito in legge, con modificazioni,  
dalla Legge 11 agosto 2014, n.116.**

#### **DIFFIDA**

---

- ▶ Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art.14 della legge 24 novembre 1981, n.689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art.16 della citata legge n.689/81.



# CONDIZIONI

---

**Applicazione di sola sanzione pecuniaria;**

**Accertamento della violazione per la prima volta;**

**Sanabilità della violazione;**



# Applicazione della Diffida

---

- ▶ E' necessario evidenziare come l'applicazione della diffida **non costituisca una facoltà** rimessa alla discrezionalità dell'Organo accertatore, bensì un obbligo di legge ove, chiaramente, ne sussistano i presupposti.



# Applicazione della Diffida

---

- ▶ La diffida può essere applicata una sola volta all'atto dell'accertamento **per la prima volta** dell'illecito commesso.
- ▶ L'eventuale decisione, da parte del trasgressore, di chiedere la disapplicazione della diffida, qualunque sia la motivazione di questa scelta, non può configurarsi come una deroga al principio sopra indicato, da utilizzare peraltro *ad libitum* ed a proprio piacimento.
- ▶ Pertanto, sebbene la richiesta di disapplicazione abbia come effetto concreto la mancata attuazione della diffida, si ritiene tuttavia che tutti i presupposti previsti in astratto dall'art. 1, comma 3 della legge n. 116/2014 si siano comunque realizzati con l'accertamento della violazione diffidabile, per cui l'eventuale commissione del medesimo illecito da parte dello stesso trasgressore nel quinquennio successivo non potrà che comportare l'immediata contestazione della violazione e l'avvio del normale procedimento amministrativo sanzionatorio *ex lege* n. 689/81.





# Applicazione della Diffida

---

- ▶ Il termine di 20 giorni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 116/2014 **deve ritenersi compreso** in quello più ampio di 90 giorni dall'accertamento per procedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81.
- ▶ Ciò in quanto la diffida presuppone comunque l'avvenuto accertamento dei fatti e, di conseguenza, della commissione di un illecito. D'altra parte, per poter intimare al trasgressore determinati adempimenti da eseguire per sanare l'irregolarità, l'atto di diffida deve obbligatoriamente contenere anche la chiara descrizione dei fatti e delle violazioni accertate.



# Applicazione della Diffida

---

- ▶ L'applicazione della diffida **non** ha efficacia sospensiva del termine previsto dalla legge per procedere alla redazione ed alla notifica della contestazione amministrativa, né il termine di 20 giorni per ottemperare alla diffida può aggiungersi a quello di 90 giorni per contestare la violazione accertata.
- ▶ L'organo accertatore dovrà, necessariamente considerare sempre la data di accertamento della violazione come *dies a quo* da cui decorre il termine per la notifica della contestazione, a prescindere dal momento in cui verrà redatto e notificato l'eventuale atto di diffida.



# Conseguenze in caso di non applicazione della diffida

---

- ▶ L'esperimento del tentativo di sanare, a seguito di diffida, l'illecito accertato, ove ne ricorrano i presupposti, è un diritto incondizionato per il presunto trasgressore.
- ▶ Ove il tentativo di detta forma di sanatoria dell'illecito non fosse stata esperita il procedimento impropriamente avviato deve essere **ARCHIVIATO**.



## Art. 1, comma 4

### Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91-convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.116

---

- ▶ Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.



# Applicazione della riduzione del 30%

---

- ▶ E' necessario indicare nel verbale la possibilità di procedere al pagamento della somma pecuniaria con l'ulteriore riduzione del trenta per cento ove detto pagamento avvenga, come previsto dall'art. 1, comma 4 della legge n. 116/2014, nei cinque giorni successivi alla contestazione immediata, ovvero alla sua notifica, quale forma di estinzione del procedimento sanzionatorio.
- ▶ La mancata indicazione di tale facoltà accordata al soggetto contestato avrebbe come conseguenza un irrimediabile pregiudizio per la corretta instaurazione del procedimento sanzionatorio, cui non potrebbe che seguire un provvedimento di archiviazione.



# CONTENUTO DEL VERBALE DI DIFFIDA

---

- ▶ descrizione della violazione accertata;
- ▶ modalità mediante cui l'interessato può procedere alla regolarizzazione;
- ▶ Il termine entro il quale dovrà avvenire (venti giorni dalla data di ricezione dell'atto);
- ▶ l'avvertenza che in caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite, sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, con l'esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n.689/81;
- ▶ la possibilità di chiedere la disapplicazione della diffida entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.



# Esempio di verbale di diffida

**Verbalizzanti:** [qualifica, nome e cognome];

**Parte:**

**Operatore:** [lo stabilimento, il deposito di prodotti alimentari, il punto vendita] sito in [indirizzo della sede visitata] della ditta [denominazione, sede legale e P. IVA 00000000000];

**Responsabile legale:** [nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale];

**Personale che ha assistito alle operazioni:** [cognome, nome, data e luogo di nascita, attuale luogo di residenza, codice fiscale, tipo ed estremi completi del documento esibito ed a che titolo presenza alle operazioni].

In data [giorno, mese e anno] alle ore [نسيب: ...] i verbalizzanti in epigrafe, funzionari dell'Ufficio in intestazione, si sono recati presso la parte e dopo aver informato il Sig./la Sig.ra [cognome, nome], sopra identificato, che il motivo dell'ispezione è [obiettivo dell'ispezione: controllo giacenze, controllo etichettatura, ecc.], hanno accertato quanto segue [Descrizione dei fatti rilevati/constatati durante la visita ispettiva senza alcuna assertività positiva sui fatti stessi].

[Eventuale descrizione dei locali e della merce, in particolare, indicare l'entità, la natura della merce, riportare se la merce è allo stato sfuso, imballata, confezionata, il materiale e la capacità totale dei contenitori; il formato delle confezioni, il peso unitario, indicarne l'ubicazione; descrivere e/o trascrivere tutte le indicazioni, informazioni, contrassegni, marchi, ecc. presenti sui contenitori, sugli imballaggi, sulle etichette; indicare le condizioni di conservazione e, se la merce è posta in frigorifero, rilevarne la T°; ecc.].

[Indicare la titolarità e il valore della merce, gli eventuali documenti di entrata di acquisto, eventuali iscrizioni a registro, eventuali lavorazioni, ecc. e, se possibile, allegare copia della documentazione]

[Riportare se si procede al prelievamento di un campione]

La/il [Descrivere l'irregolarità rilevata: ad es. la non conformità dell'etichettatura; il divieto di detenzione del prodotto, la presenza del prodotto non risulta giustificata da idonea documentazione amministrativo-contabile: registri, documenti commerciali, ecc.] **costituisce violazione alle disposizioni di cui all'art.** [indicare i riferimenti delle norme che si assumono violate] per la quale l'art. [indicare l'articolo che prevede la sanzione per le norme che si assumono violate] prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da [indicare i limiti edittali della sanzione o importo fisso o proporzionale].

Considerato che sussistono le circostanze previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertata per la prima volta e sanabile, per la quale è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,

## SI DIFFIDA

il sig. [nome e cognome, codice fiscale], nato a [comune e sigla della provincia di nascita] il [data di nascita] e residente in [via, numero civico, C.A.P., comune e sigla provincia di residenza], in proprio e quale responsabile legale della

# Esempio di verbale di diffida

[denominazione ditta], ad adempiere, entro **venti giorni** dalla data del presente verbale, alle seguenti prescrizioni: [descrivere le prescrizioni individuate per sanare la violazione ...].

Al fine di verificare l'adempimento alle prescrizioni sopra indicate, l'interessato è **tenuto ad inviare** mediante **PEC** all'indirizzo [indicare l'indirizzo PEC dell'Ufficio territoriale], **entro il predetto termine** un'apposita **dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite** e contenute nel presente verbale di diffida, indicandone i riferimenti [numero e data riportati in intestazione] ed allegando la seguente documentazione [se ritenuto necessario si può chiedere di allegare foto, documenti commerciali, esemplari delle nuove etichette, etc]. In tal caso l'interessato **non deve procedere al pagamento di alcuna sanzione amministrativa**. Lo scrivente Ufficio si riserva di verificare la veridicità della suddetta dichiarazione.

In alternativa, l'interessato, sempre entro il precitato termine, può chiedere la **disapplicazione della diffida** optando per la **contestazione della violazione** accertata. Tale richiesta deve essere inoltrata mediante **PEC** all'indirizzo [indicare l'indirizzo PEC dell'Ufficio territoriale]. In tal caso è comunque ammessa la **facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta** di cui all'art. 16 della legge 689/81, da effettuarsi entro sessanta giorni **dalla notifica dell'atto di contestazione** e della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 4 del D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla suddetta notifica.

Qualora entro il termine di 20 giorni dalla data del presente verbale **non pervenga all'Ufficio territoriale, nelle modalità sopra descritte, né la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite né la richiesta della disapplicazione della diffida**, si procederà ad effettuare la **contestazione della violazione accertata**, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 16 della medesima legge.

Si allegano al presente atto: [elenicare, numerare e sottoscrivere l'eventuale documentazione da allegare al verbale specificando se in copia o in originale: documenti di trasporto, fatture e pagine di registri, etichette, fotografie della merce, ecc.].

In proposito il **Sig./la Sig.ra** [nome e cognome] dichiara [riportare le eventuali dichiarazioni rilasciate dalle persone presenti alle operazioni con l'indicazione se le stesse sono state rilasciate in maniera spontanea o a domanda, in tal caso va indicata anche la/e domanda/e posta/e].

Il presente verbale, redatto in quattro copie, viene letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte [in caso di rifiuto di sottoscrizione indicarne la motivazione]. Del presente verbale, [anche se non sottoscritto dalla parte], si rilasciano due copie al **Sig./alla Sig.ra** [nome e cognome] che riceve in nome e per conto del **Sig./della Sig.ra** [cognome e nome.], responsabile legale della ditta [denominazione ditta] e della medesima ditta [denominazione ditta].

Chiuso in data e luogo sopra indicati, alle ore ... : ....

LA PARTE

I VERBALIZZANTI



# Applicabilità della diffida

---

## Articoli

3, 4 (comma 2, comma 3 e comma 4), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (comma 1 e comma 2), 13, 14, 15, 16, 21, 23 (comma 1, comma 2, comma 3), 24

**SI, se il prodotto non è stato ancora commercializzato**



# Applicabilità della diffida

---

## Articoli:

### □ 4 (comma 1)

(fornitura da parte dell'O.S.A diverso dal responsabile delle informazioni riportate in etichetta di alimenti di cui conosce o presume la non conformità alle normative in materia di informazione sugli alimenti)

### □ 23 (comma 4)

(omissione da parte dell'O.S.A. delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art.19 nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alla collettività)

**SI, purché sia ancora possibile ritirare il prodotto dietro restituzione del corrispettivo**



# Applicabilità della diffida

---

- Articolo 7  
(vendita a distanza)

**SI, purché l'acquisto non si sia perfezionato**



# Applicabilità della diffida

---

## Articoli

- ❑ 12 (comma 3)  
(cessione o esposizione oltre la data di scadenza),
- ❑ 22  
(indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici)

NO



DIFFIDA			
Violazione delle pratiche leali di informazione	art.3	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO
Violazioni a carico degli OSA diversi dal "soggetto responsabile"	art.4, c.1	SI	PURCHE' SIA ANCORA POSSIBILE RITIRARE IL PRODOTTO DIETRO RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO
	art.4, c.2,3,4	SI	
Violazioni relative alle indicazioni obbligatorie e complementari specifiche e agli allergeni	art.5	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO
Violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione di alcune indicazioni	art.6	SI	
Violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza	art.7	SI	PURCHE' L'ACQUISTO NON SI SIA PERFEZIONATO
Violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento	art.8	SI	
Violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni degli ingredienti	art.9	SI	
Violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni	art.10	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO
Violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti "caratterizzanti" e la quantità netta	art.11	SI	
Violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	art.12, c.1,2	SI	
	art.12, c.3	NO	



DIFFIDA

Violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza	art.13	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO
Violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcolometrico	art.14	SI	
Violazioni delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale	art.15	SI	
Violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie	art.16	SI	
Violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto	art.21	SI	
Violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici	art.22	NO	
Violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati, anche serviti dalle collettività	art.23, c.1,2,3	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO
	art.23, c.4	SI	PURCHE' SIA ANCORA POSSIBILE RITIRARE IL PRODOTTO DIETRO RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO
Violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività	art.24	SI	SE IL PRODOTTO NON E' STATO ANCORA COMMERCIALIZZATO



# Pagamento della sanzione

---

## Capitolo n.2474, articolo 14

“Entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231”

**Codice iban Tesoreria di TORINO:**

**IT 68A 01000 03245 114 017 2474 14**



# Art.27, comma 3

---

- ▶ Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri della microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/36 I/CE del 6 maggio 2009, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo
- ▶ La raccomandazione 2003/36 I/CE definisce **MICROIMPRESA**: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO





# Attestazione qualifica di microimpresa

---

- ▶ Tenuto conto delle complicazioni più volte rappresentate in ordine alle concrete difficoltà riscontrate in fase di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per qualificare un'impresa come microimpresa, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE, **si ritiene possibile consentire che le aziende attestino il possesso dei predetti requisiti mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme di legge, purché beninteso la stessa sia sottoscritta da chi rivesta legittimamente la qualifica di responsabile/rappresentante legale dell'impresa interessata** e fermo restando il potere/dovere dell'Ufficio operante di effettuare le opportune verifiche – anche a campione – sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.



# Attestazione qualifica di microimpresa

---

- ▶ E' opportuno precisare che si pone come mera facoltà discrezionale delle aziende interessate e non come adempimento obbligatorio al fine di verificare la sussistenza del requisito di microimpresa.
- ▶ Si richiama l'attenzione anche su quanto già rappresentato nella Circolare ICQRF prot. n. 391 dell'8 maggio 2018 a commento dell'articolo 27, comma 3 del D. Lgs. n. 231/17.



# MICROIMPRESA

---

Per consentire il pagamento in misura ridotta in tali ipotesi l'organo accertatore procederà, dapprima alla rideterminazione della sanzione pecuniaria riducendola ad un terzo dell'importo edittale previsto, successivamente, sull'importo rideterminato, applicherà le disposizioni di cui all'art.16 della legge 689/81 e dell'art.1,comma4 della legge 116/2014.



## Art.27, commi 4 e 5

---

- ▶ 4. **Non si applicano** le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
- ▶ 5. **Non si applicano** le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.



# Clausola di salvezza

---

- ▶ Per le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8 (comma1), 11, 12 (comma3), 13 (comma1), 16, 22 (comma2) e 23 (comma2), **l'applicazione della sanzione amministrativa è subordinata alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri una fattispecie di reato.**



# Clausola di mutuo riconoscimento

---

## Art.25

- ▶ Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al *titolo III del presente decreto, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SE), in conformità alle disposizioni del regolamento.*



# Casi di interesse

---

- ▶ INDICAZIONE DEL QUID – ART. 22 DEL REG. (UE) N. 1169/2011.
- ▶ **“Salame di puro suino”**
- ▶ Il MISE ha riferito che *“si intende per salame, il prodotto di salumeria costituito da carni ottenute ... appartenente prevalentemente alla carcassa di suino con aggiunta di ...”*. Pertanto la carne di suino è *“ingrediente essenziale e costitutivo”* e in presenza nella denominazione del tipo *“salame di puro suino”*, *“la percentuale di carne presente non costituisce elemento di scelta per il consumatore per poter distinguere il prodotto da altri appartenenti alla medesima categoria “ a meno che il prodotto non sia fabbricato con carni di specie diverse ...”*.
- ▶ Pertanto affermato il principio del mutuo riconoscimento, in materia di prescrizioni nazionali, la dicitura *“puro suino”* non va considerata come indicazione di ingrediente caratterizzante che determina l’obbligo di riportare il *“quid”*.



# Casi di interesse

---

- ▶ **“salsicce con cinghiale”** (quid 20%) dove tra gli ingredienti viene utilizzata anche carne di suino
- ▶ Il MISE ha riferito che “per una corretta informazione al consumatore la miscela utilizzata di specie (suino e cinghiale) deve essere evidenziata , infatti il consumatore medio collega la denominazione “salsiccia” alla carne di suino e quindi è corretto evidenziare non solo la percentuale di carne di cinghiale utilizzata ma anche quella della specie suino”





# Casi di interesse

---

- ▶ ORIGINE – ART. 26 DEL REG. (UE) N. 1169/2011
- ▶ “**Pesche scioppate**” provenienti dalla Grecia, confezionate da un stabilimento italiano.
- ▶ Il confezionatore voleva indicare in etichetta “**prodotto e confezionato da...**” a seguito riconfezionamento con aggiunta di nuovo sciroppo (liquido di governo) considerando tale manipolazione una lavorazione sostanziale ai sensi del Reg. CE 952/2013, facendo acquisire al prodotto l’origine italiana.
- ▶ L’Agenzia delle Dogane ha fornito in merito un parere dal quale si evince che tale manipolazione non può ricadere nei casi previsti dall’art. 60 del Regolamento 952, in quanto il prodotto non viene trasformato.



# Casi di interesse

---

- ▶ INFORMAZIONI VOLONTARIE – ART. 36 DEL REG, (UE) N. 1169/2011
- ▶ “**Grezzo Naturale**” e “**Integrale**” riportate sul dispositivo di etichettatura di un olio extravergine di oliva.
- ▶ Tali diciture sono state ritenute indicazioni volontarie in contrasto con quanto previsto dall’art. 36 del Regolamento relativo alle leali pratiche di informazione al consumatore, in quanto non possono essere ricondotte ad uno specifico processo produttivo tale che l’olio da esso ottenuto sia differente da altri oli extravergini di oliva.
- ▶ Pertanto se tali diciture dovessero riferirsi al fatto che olio non è stato sottoposto ad un processo di filtrazione è necessario che tale circostanza sia indicata in un modo comprensibile per il consumatore stesso specificando tale fatto in etichetta.



# Casi di interesse

---

- ▶ “**il Naturale**” riportate sul dispositivo di etichettatura di un olio extravergine di oliva.
- ▶ L’espressione “**Naturale**” evidenzia una particolare caratteristica dell’olio che , in realtà, è posseduta da tutti gli oli extravergini di oliva per loro stessa natura



# Casi di interesse

---

- ▶ PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONI - ART. 7 DEL REG. (UE) N. 1169/2011
- ▶ **“Slim”** e **“zero sugar wine”** riportate sul sistema di etichettatura di vini.
- ▶ Le diciture **“Slim”** associata a quella **“Zero sugar”** attribuiscono al prodotto vitivinicolo proprietà dietetiche e caratteristiche particolari che il prodotto in questione non possiede.
- ▶ Inoltre **“Zero Sugar”** è una dicitura assimilabile all’informazione nutrizionale **“SENZA ZUCCHERI”** prevista dal Reg. (CE) n. 1924/2006, peraltro vietata per i prodotti alcolici contenenti alcol in quantità superiore a 1,2% vol.

